



Comune di Monsummano Terme
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI
SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. **70** del **05.11.2015**

Modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. **21** del **15.05.2018**

INDICE

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1– Oggetto	pag. 4
art. 2– Responsabilità	pag. 4

TITOLO 2° - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

art. 3– Ammissione nelle strutture cimiteriali	pag. 4
art. 4– Reparti speciali nei cimiteri	pag. 4
art. 5– Cimiteri speciali	pag. 4
art. 6– Inumazione	pag. 5
art. 7– Esumazioni ordinarie	pag. 5
art. 8– Esumazioni straordinarie	pag. 5
art. 9– Tumulazione	pag. 5
art.10– Estumulazione	pag. 6
art.11– Camera mortuaria	pag. 6
art.12– Ossario comune	pag. 6
art.13– Cinerario comune	pag. 6
art.14– Cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie	pag. 6
art.15– Collocazioni lapidi funerarie	pag. 7
art.16– Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune	pag. 7
art.17– Traslazioni	pag. 7
art.18– Divieto d'inserzione pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie	pag. 7
art.19– Orario di apertura e chiusura dei cimiteri	pag. 7
art.20– Disciplina dell'ingresso nei cimiteri	pag. 7
art.21– Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	pag. 8
art.22 – Esecuzione di lavori riguardanti le tombe	pag. 8

TITOLO 3° - LA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

art.23 – Ammissione nelle strutture cimiteriali	pag. 8
art.24 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 8
art.25 – Modalità operative per la cremazione	pag. 9
art.26 – Conservazione delle urne cinerarie	pag. 9
art.27 – Affidamento delle ceneri	pag. 9
art.28 – Dispersione delle ceneri	pag. 9

TITOLO 4° - CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI ED AREE

art.29 – Regime delle concessioni di loculi ed ossari	pag.10
art.30 – Durata delle concessioni di loculi ed ossari	pag.10
art. 31 – Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi ed ossari	pag.10
art.32 – Titolarità della concessione di loculi ed ossari	pag.10
art.33 – Oggetto della concessione di loculi ed ossari	pag.10
art.34 – Svolgimento delle attività connesse al rilascio delle concessioni di loculi ed ossari	pag.10
art.35 – Revoca della concessione di loculi ed ossari	pag.11
art.36 – Decadenza della concessione di loculi ed ossari	pag.11
art.37 – Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione di loculi ed ossari	pag.11
art.38 – Estinzione della concessione di loculi ed ossari	pag.12

art.39 – Rinuncia alla concessione di loculi ed ossari	pag.12
art.40 – Sepolture private	pag.12
art.41 – Provvedimento di concessione di sepolture private	pag.12
art.42 – Uso delle sepolture private	pag.13
art.43 – Manutenzione delle sepolture private	pag.13
art.44 – Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private	pag.13
art.45 – Decadenza di concessioni di sepolture private	pag.13
art.46 – Estinzione di concessione cimiteriale	pag.14
TITOLO 5° - TARIFFE	
art.47 – Pagamento delle operazioni cimiteriali	pag.14
art.48 – Ambito d'applicazione delle tariffe	pag.14
art.49 – Tariffa dei servizi di illuminazione ed esumazione ordinaria	pag.14
art.50 – Pagamento della tariffa	pag.14
art.51 – Servizio di cremazione ed altri servizi cimiteriali	pag.15
art.52 – Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari	pag.15
art.53 – Competenze ed adempimenti	pag.15
art.54 – Disposizioni varie	pag.15
TITOLO 6° - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	
art. 55 – Gestione del servizio	pag.15
art. 56 – Domanda di abbonamento, durata, scadenza – Tariffa	pag.15
art. 57 – Lavori di manutenzione	pag.16
art. 58 – Interruzioni o sospensioni di corrente	pag.16
art. 59 – Divieti	pag.16
art. 60 – Riserva	pag.16
art. 61 – Reclami	pag.17
art. 62 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione	pag.17
TITOLO 7° - DISPOSIZIONI FINALI	
art.63 – Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag.17
art.64 – Concessioni pregresse	pag.17
art.65 – Sanzioni	pag.17
art.66 – Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento	pag.17
art.67 – Abrogazione di norme	pag.17

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al DPR 10.09.1990, n. 285, alla legge 130 del 30 marzo 2001, alla L.R. 29 del 31 maggio 2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata.

Articolo 2 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Nel caso di concessionari del servizio cimiteriale, sugli stessi graveranno le responsabilità ed i compiti di cui al presente Regolamento.

TITOLO 2° NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 3 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute tumulate o seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate le ceneri di persone:

- a) - decedute nel territorio del Comune di Monsummano Terme, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) - ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285 del 10.9.1990;
- d) - delle persone non residenti nel Comune ma che abbiano figli, genitori o coniuge residenti nel Comune o già sepolti nei cimiteri comunali;
- e) - delle persone non residenti nel Comune ma che abbiano avuto negli anni passati la residenza anagrafica per almeno 15 anni nel Comune;
- f) - delle persone non residenti ma nate a Monsummano Terme.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto alla tumulazione in loculi all'interno di Cappelle di Famiglia.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Monsummano Terme.

Articolo 4 - Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'art. 100 del DPR n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituite aree destinate a persone professanti un culto diverso da quello cattolico, per le quali saranno stabilite norme integrative al presente regolamento per disciplinare le modalità di utilizzo.

Articolo 5 - Cimiteri speciali

L'Amministrazione Comunale può decidere l'istituzione di speciali cimiteri destinati a specifiche sepolture come quelli per le spoglie animali, per i quali stabilirà norme integrative al presente regolamento per disciplinarne le modalità di utilizzo.

Articolo 6 - Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

Il cimitero può avere anche aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 7 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e possono avvenire nel periodo fra i mesi di ottobre e maggio compresi .

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri ed anche collocando appositi cartelli direttamente sulle tombe da esumare o tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee come le pubbliche affissioni.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio comunale o eventuale concessionario del servizio e saranno comunicate alle persone interessate alle quali sarà consentito assistere all'operazione di esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di cinque anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si dovrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione sono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccogliere le ossa in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle. La Giunta Comunale, nel quadro delle disponibilità di bilancio, onde incentivarla, può concorrere ai costi della cremazione.

Articolo 8 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria, ed avviene in presenza dell'Ispettore Sanitario della Azienda USL competente, qualora richiesta, dai familiari o chi ne ha interesse e diritto, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti e non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Articolo 9 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite da concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di specifica concessione in base alle modalità di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti.

Articolo 10 - Estumulazione

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Articolo 11 - Camera mortuaria

Ogni cimitero comunale (escluso cimitero di Monsummano Alto) è dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

Articolo 12 - Ossario comune

I cimiteri comunali di Monsummano Terme e Cintolese sono dotati di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi sono raccolte nel Cimitero principale; inoltre, se nei cimiteri periferici sono stati esauriti gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del Cimitero Principale.

Le salme od i resti mortali che non possono avere immediata sistemazione sono collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria del cimitero in cui saranno in seguito sistemate.

Articolo 13 - Cinerario comune

I cimiteri comunali, previa verifica di fattibilità ed approvazione di specifici progetti, saranno dotati di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Articolo 14 - Cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie

Nei campi comuni di inumazione, ogni fossa è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo sarà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sulle sepolture in campo comune ai familiari è consentito di scegliere soluzioni diverse (ad es. croci, lapidi, lastre sepolcrali) a loro spese. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:

- la lastra di marmo orizzontale, se presente, non dovrà impedire il naturale processo di infiltrazione delle acque pluviali
- lapide verticale dimensioni massime di cm. 80 di altezza e cm. 80 di larghezza

E' vietata la posa in opera delle lapidi, lastre ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno; nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore. Onde facilitare la degradazione dei resti mortali, la salma dovrà essere collocata nella fossa, appoggiandola a due semplici traversine trasversali alla tomba, senza cioè la realizzazione di massetto in cemento, o comunque con stabilizzazioni che vadano a produrre vere e proprie impermeabilizzazioni del terreno, risultando di impedimento e di limitazione del processo di mineralizzazione delle salme.

Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati e concedendo tre mesi di tempo per provvedervi.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché siano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Nel caso in cui non sia fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 15 Collocazione di lapidi funerarie

Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti ad assicurarsi che ogni lapide sia saldamente fissata anche a mezzo staffe laterali di sostegno senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito.

Articolo 16 - Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Qualora sia liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 17 - Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune.

Nel caso in cui sia richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo in concessione con rilascio del loculo stesso, non è concesso nessun tipo di rimborso, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che avvenga alcuna restituzione di somme pagate.

I loculi resi liberi a seguito di traslazione, ritornati nella disponibilità del comune, possono essere concessi, in presenza di una salma, applicando la riduzione del 30% sulla tariffa di concessione in vigore al momento della stipulazione del nuovo contratto.

Articolo 18 - Divieto d'inserzione pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 19 Orario d'apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Laddove è stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura è dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 20 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

E' vietato l'ingresso:

- alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani o altri animali.

Articolo 21 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini).
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- assistere alle operazioni cimiteriali d'esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto.

Articolo 22 - Esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio Cimiteri del Comune ovvero dell'eventuale Concessionario del servizio l'intenzione di eseguire detti lavori.

Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi, nel periodo dal 28 ottobre al 10 novembre (commemorazione dei defunti), salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio Cimiteri ovvero del Concessionario del servizio.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.

E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività d'accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

L'Amministrazione Comunale non esegue in alcun modo le attività di cui al presente articolo, che sono a totale carico e spesa degli utenti. In caso di Concessionario del servizio, i lavori di cui al presente articolo possono essere eseguiti, ma con modalità e prezzi da stabilire in Convenzione.

TITOLO 3° LA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 23 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

Il Comune di Monsummano Terme, per procedere alla cremazione, si potrà avvalere d'impianti individuati con apposita convenzione, prevedendo anche forme di sostegno economico.

Nel caso di costruzione di un forno crematorio autonomo o associato con altri Comuni, la tariffazione del servizio sarà stabilita con apposito provvedimento dell'organo competente ovvero nell'apposita Convenzione, in caso di Concessione del Servizio.

Articolo 24 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130)

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.

Articolo 25 - Modalità operative per la cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è data dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari e contiene anche l'autorizzazione alla consegna dell'urna cineraria ai familiari e/o l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna stessa;

All'arrivo all'impianto di cremazione, le salme da cremare, accompagnate dall'autorizzazione alla sepoltura e dall'autorizzazione alla cremazione, sono prese in carico dal personale dello stesso che provvederà a registrare l'ingresso in apposito registro;

Al termine della cremazione, il personale dell'impianto di cremazione provvederà a consegnare l'urna cineraria direttamente alla persona responsabile delle sua conservazione e redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione in triplice copia registrando anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui è consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge;

La società di cremazione dovrà consegnare una copia del verbale di cremazione al personale dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Monsummano Terme che sarà tenuto alla sua conservazione.-

Articolo 26 - Conservazione delle urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascun'urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a) - tumulate in un cimitero;
- b) - interrate all'interno di un cimitero;
- c) - affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri saranno disperse nel cimitero comune.

Articolo 27 - Affidamento delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente e della legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che sarà rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale saranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di comunicare tempestiva notizia all'Ufficio Stato Civile del Comune di Monsummano Terme di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero di Monsummano Terme apposita targa, individuale o collettiva, da aggiornare annualmente su segnalazione dell'Ufficio di Stato Civile che riporta i dati anagrafici del defunto.

Articolo 28 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130) previa comunicazione al Sindaco e all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme da persona che ne ha diritto.

Presso i cimiteri comunali saranno previste, dove possibile, aree destinate alla dispersione delle ceneri.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

TITOLO 4° CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI ED AREE

Articolo 29 - Regime delle concessioni di loculi ed ossari

Il diritto d'uso di un loculo consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Articolo 30 - Durata delle concessioni di loculi ed ossari

Le concessioni hanno durata quarantennale a decorrere dalla stipula del contratto. La durata si riduce a dieci anni, sempre dalla stipula del contratto, in caso di loculi forniti di disposizione di areazione, per la cui concessione sarà previsto un canone concessorio agevolato. Le concessioni non sono rinnovabili.

Per quanto concerne le concessioni di loculi, tumuli e cappelle, cosiddette "perpetue", rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute con l'entrata in vigore del presente Regolamento; pertanto gli interessati potranno chiederne il rinnovo quarantennale, previa pagamento del canone concessorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 31 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi ed ossari

Sono ammissibili le richieste di concessione di loculi/ossari per immediate esigenze di tumulazione; in questa fase, è prevista l'acquisizione in concessione di loculo/ossario contiguo per il coniuge superstite. Sono, altresì, ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza della salma da tumularvi, solo nei casi in cui il Comune di Monsummano Terme, con delibera della Giunta Comunale, decida di mettere a disposizione un certo numero di loculi/ossari per l'acquisizione di concessione "in vita", fermo restando che comunque quelle concessioni non possono superare il 10% delle disponibilità. In questo caso le persone che richiedono la concessione di loculi "in vita" devono aver compiuto 70 anni di età. Non sono ammissibili richieste di concessioni di ossari prima del termine minimo previsto dal presente regolamento di polizia mortuaria per l'esumazione dei resti mortali.

Articolo 32 - Titolarità della concessione di loculi ed ossari

Titolare della concessione può essere qualsiasi persona fisica interessata. Non sono ammessi più titolari per la concessione di un singolo loculo/ossario. Al decesso del titolare la concessione si trasmette agli eredi diretti. In mancanza di questi ultimi ai collaterali o in mancanza ai loro discendenti. In presenza di più eredi il Comune riconoscerà la titolarità in capo ad un solo erede delegato per scritto di comune accordo fra gli stessi.

Articolo 33 – Oggetto della concessione di loculi ed ossari

Oggetto della concessione è il loculo/ossario inscindibilmente connesso alla salma/resti mortali in esso contenuti ed indicati nel contratto di concessione.

Conseguentemente, nel caso in cui il titolare della concessione intendesse traslare la salma/resti mortali per inserirne una nuova, a seguito dell'estinzione che viene così a determinarsi dell'originaria concessione, dovrà preventivamente procedere alla retrocessione all'Amministrazione comunale della concessione e alla successiva riacquisizione.

Non è consentito tumulare una salma in un loculo la cui concessione originaria era stata rilasciata per una diversa salma, salvo il caso in cui non essendoci disponibilità di loculi liberi si deve ricorrere al prestito, tumulazione provvisoria di una salma, del loculo.

Articolo 34 – Svolgimento delle attività connesse al rilascio della concessione di loculi ed ossari

L'Ufficio preposto al rilascio delle concessioni dovrà provvedere ad assicurare i seguenti servizi:

- Ricevimento e assistenza ai cittadini richiedenti le concessioni previo accertamento dei requisiti d'ammissibilità alla richiesta di concessione stessa (certificato di morte, autocertificazioni, etc.)
- Consentire la visione delle piante dei loculi e degli ossari disponibili nei vari cimiteri comunali ed eventuale sopralluogo nei vari cimiteri
- Ricevimento della domanda di concessione con relativa firma su impegnativa di pagamento e consegna del permesso di tumulazione

- Predisposizione dello schema di contratto di concessione. Acquisizione della firma del richiedente in calce al contratto allegando l'attestazione d'avvenuto pagamento della tariffa.
- Predisposizione della distinta delle spese contrattuali (diritti segreteria, marche da bollo ecc.)
- Incasso della concessione e delle spese contrattuali e relativo rilascio della ricevuta di pagamento della concessione e delle spese contrattuali.

Articolo 35 – Revoca della concessione di loculi ed ossari

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi loculo od ossario concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere è revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, ed è concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente loculo od ossario nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio loculo/ossario al nuovo.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà comunicare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Articolo 36 – Decadenza della concessione di loculi ed ossari

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- α) quando il loculo/ossario non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stato richiesto, entro 30 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
- β) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo/ossario;
- γ) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- δ) quando il loculo/ossario risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- ε) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Lo stato d'abbandono di un loculo/ossario è determinato dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. solo dopo aver accertato che le condizioni in cui si trova il loculo siano effettivamente dipendenti da incuria degli interessati e dopo aver provveduto ad effettuare una comunicazione d'avvertimento agli interessati dello stato in cui si trova il manufatto, concedendo tre mesi di tempo per provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro.-

Nel casi d'irreperibilità la comunicazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

I loculi resi liberi a seguito del verificarsi di situazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo, ritornati nella disponibilità del comune, possono essere concessi, in presenza di una salma, applicando la riduzione del 30% sulla tariffa di concessione in vigore al momento della stipulazione del nuovo contratto.

Articolo 37 - Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione di loculi ed ossari

La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto, comporta la messa in ripristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano causati.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 38 – Estinzione della concessione di loculi e ossari

Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, o per rinuncia del concessionario.

Articolo 39 – Rinuncia alla concessione di loculi e d ossari

È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il titolare della concessione stessa o i suoi eredi in linea diretta. In mancanza di questi ultimi i collaterali o in loro mancanza i discendenti. In ogni caso, anche in presenza di più eredi titolati ad avanzare la richiesta di rinuncia, il Comune effettuerà il rimborso dell'indennizzo previsto solo all'erede delegato per scritto di comune accordo di tutti i titolati.

Il titolare della concessione che intendesse entro il termine dei sessanta anni dalla data della stipula, retrocedere al Comune la titolarità della concessione di loculi inutilizzati, riceverà dal Comune stesso l'indennizzo pari al 100% della tariffa di concessione in vigore alla data della stipulazione del contratto di concessione. La rinuncia può essere accolta solo se il loculo/ossario è libero dalla salma, resti mortali o ceneri.

Qualora il titolare della concessione di un loculo intenda tumularvi una salma compattando o traslando i resti mortali della salma originariamente tumulatavi, può, in attesa del perfezionamento delle pratiche di retrocessione e riacquisizione, tumularvi la nuova salma dietro corresponsione della relativa tariffa.

Articolo 40 - Sepolture private

Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività:

- per le aree privilegiate, concesse per anni sessanta e per la tumulazione di una salma;
- per le cappelle di famiglia, concesse per anni novantanove e per la tumulazione delle salme previste nella concessione;

purché siano osservate le modalità previste dalle normative edilizie, le prescrizioni tecniche poste dal DPR n. 285/90 e le indicazioni fornite dagli uffici tecnici comunali.

Il rilascio della concessione, per l'edificazione delle cappelle di famiglia, è subordinato alla stipula d'apposita convenzione ed al rilascio di concessione edilizia.

I lavori di costruzione, delle cappelle di famiglia, dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia rilasciata dal Comune e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data d'inizio.

Qualora non sia dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia o i lavori non terminino entro tre anni dalla data d'inizio, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche sono a carico della ditta che esegue i lavori.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 41 - Provvedimento di concessione di sepolture private

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti devono risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro - tempore, i concessionari;

- d) i criteri per l'individuazione dei defunti destinati ad esservi accolti;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito dal Comune.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

Articolo 42 - Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

In base all'art. 93 del DPR n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 43 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari.

Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso d'inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 44 - Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il titolare della concessione di aree che intendesse retrocedere al Comune la titolarità della concessione di aree inutilizzate, riceverà dal Comune stesso l'indennizzo pari al 100% della tariffa di concessione in vigore alla data della stipulazione del contratto di concessione.

Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario non è riconosciuto nessun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

Articolo 45 - Decadenza di concessioni di sepolture private

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione;
- b) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- d) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, previa comunicazione d'avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi d'irreperibilità la comunicazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, sarà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 46 - Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del DPR n. 285/90, o per rinuncia del concessionario.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la sistemazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO 5° TARIFFE

Articolo 47 - Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento preveda la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, esumazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 48 - Ambito d'applicazione tariffe

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, n. 26, i servizi d'inumazione ed esumazione ordinaria e di cremazione sono resi con oneri a carico del Comune limitatamente ai seguenti casi:

- nel caso di salma di persona indigente;
- nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato d'indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali comunali.

I servizi, oggetto delle presenti disposizioni sono posti a carico dei cittadini richiedenti nei casi non ricompresi nelle fattispecie indicate al punto precedente.

Articolo 49 - Tariffa dei servizi d'inumazione ed esumazione ordinaria

L'importo della tariffa dei servizi d'inumazione ed esumazione ordinaria è stabilito annualmente con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione comunale ovvero sulla base della Convenzione in caso di Concessione del Servizio a terzi.

L'Amministrazione comunale utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente, calcolato ai sensi del D.lgs 109/1998 e successive modificazioni, per la definizione di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi oggetto delle presenti disposizioni.

L'Amministrazione comunale applica, su richiesta e dietro presentazione dell'attestazione della situazione economica equivalente relativa all'anno precedente, condizioni agevolate per l'accesso ai servizi d'inumazione ed esumazione ordinaria secondo i seguenti parametri, secondo modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale almeno biennale. Gli accertamenti sulla situazione economica per le condizioni agevolate per l'accesso sono effettuati sul nucleo familiare della persona richiedente uno dei servizi oggetto delle presenti disposizioni.

Articolo 50 - Pagamento della tariffa

Il cittadino che richiede i servizi d'inumazione ed esumazione, oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il versamento della tariffa mediante pagamento all'Ufficio Economato o presso la Tesoreria Comunale o tramite bollettino di C.C.P. sul conto n° 00109512 ovvero tramite le modalità appositamente indicate dall'eventuale Concessionario del servizio.

Qualora il cittadino intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni previste dovrà presentare anche autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari, impegnandosi a presentare, entro 30 giorni, la documentazione attestante tali requisiti.

Articolo 51 - Servizio di cremazione ed altri servizi cimiteriali

Le prestazioni e le modalità di pagamento del servizio di cremazione dovranno essere direttamente concordate dal cittadino con la Società di cremazione.-

Gli altri servizi cimiteriali, richiesti da privati e non ricompresi nelle presenti disposizioni (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.), le relative tariffe saranno previste annualmente con apposita delibera della Giunta Comunale.

Articolo 52 - Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.

Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione con oneri a proprio carico.

Articolo 53 - Competenze ed adempimenti

L'ufficio Economato -ovvero il Concessionario- e l'ufficio di stato civile, al momento del ricevimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, dovranno informare il cittadino, o chi da lui delegato, degli adempimenti preliminari all'esecuzione dei servizi d'inumazione o d'esumazione e consistenti in:

- a) - compilazione della richiesta di seppellimento a mezzo inumazione (vedi fax simile allegato)
- b) - pagamento della tariffa

La richiesta e la ricevuta di pagamento della tariffa dovranno essere riconsegnate all'Ufficio Cimiteri (nella figura del custode presso il cimitero) ovvero al Concessionario assieme all'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.-

Qualora siano state richieste agevolazioni di riduzione della tariffa, il richiedente dovrà presentare presso l'ufficio Economato del Comune/Concessionario, entro 30 giorni, l'attestazione ISEE relativa.-

L'Ufficio Economato/Concessionario dovrà provvedere alla verifica della congruità della tariffa pagata e della richiesta delle eventuali integrazioni.-

Considerato che la tariffa comprende anche una quota per servizi che saranno eseguiti non prima dei 10 anni (esumazione ordinaria), l'Ufficio Economato/Concessionario dovrà provvedere alla registrazione e conservazione di tutti i dati riferiti al pagamento che dovranno servire anche per la segnalazione alla famiglia della data d'esecuzione dell'esumazione.-

Il servizio Ragioneria provvederà ad inviare periodicamente all'Ufficio Economato/Concessionario tabulati riepilogativi dei pagamenti effettuati presso la Tesoreria relativi a quanto in oggetto delle presenti disposizioni.-

Articolo 54 - Disposizioni varie

Preliminarmente all'applicazione delle presenti disposizioni, l'Ufficio Economato convocherà un incontro con tutte le agenzie di pompe funebri della zona per illustrare le modalità d'applicazione delle nuove tariffe.-

Per quanto non disciplinato nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia.

TITOLO 6° SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Articolo 55 – Gestione del servizio

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio lampade votive nei Cimiteri comunali direttamente in economia: è fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di avvalersi di altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. n. 267/2000.

Il Servizio compete all'Ufficio Economato che lo gestisce attraverso l'Ufficio Cimiteri, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti a mezzo dell'Ufficio Tecnico comunale; per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 56 – Domanda di abbonamento, durata, scade nza – Tariffa

Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Economato.

L'Amministrazione provvede all'erogazione dell'illuminazione votiva negli edifici funerari e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, fosse per inumazione e nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 12 volts; è vietato pertanto utilizzare lampade ed altra fonte di energia.

Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o richiesta presso l'ufficio competente la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.

In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto, senza alcun diritto a rimborsi.

La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Il pagamento della tariffa di cui sopra dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Nel caso l'utente non provveda al pagamento entro il nuovo termine assegnato, non inferiore comunque a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato, costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto, fissate secondo la tipologia della sepoltura;

b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Articolo 57 – Lavori di manutenzione

In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio Economato stesso ai fini della contestuale e conseguente richiesta di scollegamento e di ricollegamento del servizio, che possono essere svolti esclusivamente da addetti dell'Ufficio preposto; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa, come sarà appositamente fissata.

Nel caso di accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa appositamente fissata sulla "griglia tariffaria cimiteriale", salvo quanto disposto dal successivo art. 59.

Articolo 58 – Interruzioni o sospensioni di corrente

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di energia elettrica da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc.. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Articolo 59 – Divieti

E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto, alla quale interruzione si provvederà entro 15 giorni dalla data di ricezione riscontrata.

Articolo 60 – Riserva

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il miglior funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

Il Comune disporrà, secondo le proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Articolo 61 – Reclami

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio Economato, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Articolo 62 – Decesso del titolare del contratto: v ariazione dell'intestazione

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

TITOLO 7° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Con atto deliberativo della Giunta Comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di alcuni cittadini che la Giunta ritenga meritevoli di tale provvedimento; tali disposizioni possono riguardare: la gratuità della sepoltura, la perpetuità della stessa, l'edificazione delle lapidi anche monumentali, l'eventuale manutenzione delle sepolture a carico del bilancio comunale.-

Articolo 64 - Concessioni pregresse

Al fine di consentire la conversione delle concessioni perpetue, sorte sull'impero di precedenti normative, in concessioni a tempo determinato, è data facoltà alla Giunta comunale di approvare appositi programmi finalizzati al mutamento in tempo determinato del regime giuridico di dette concessioni nei seguenti casi e condizioni:

- a) qualora sia ignota l'identità dell'occupante o qualora, pur essendo nota l'identità dell'occupante, sia ignota l'esistenza di eventuali aventi diritto; ciò nelle ipotesi in cui sia necessario procedere ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria di natura tale da comportare la rimozione delle salme e/o resti presenti. In tali casi deve essere garantita la massima pubblicità della relativa procedura anche eventualmente attraverso pubblici proclami;
- b) qualora, essendo nota l'esistenza nonché l'identità di aventi diritto, gli stessi dispongano apposito atto di volontà in tale senso in cambio di una nuova sistemazione, identificata per tipologia nel singolo programma approvato dalla Giunta Comunale.

Le fattispecie descritte nel precedente comma comportano la trasformazione delle relative concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato che avranno durata pari a quella prevista per i singoli casi dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 65 - Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 25,00 (venticinque/00) né superiore € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 66 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 67 - Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi o disciplinari incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Il Presente regolamento si intende adeguato automaticamente, senza quindi alcun bisogno di integrazione, a tutte le norme sovraordinate che dovessero essere emanate a partire dalla sua decorrenza.